

N. 1112

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COSTA, CAMO, ZANOLETTI, RONCONI
e CIMMINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante
legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento
e la qualificazione dell’offerta turistica, e norme sull’accesso
a talune professioni del turismo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, rappresenta il primo e unico importante strumento di sistemazione del comparto del turismo. La materia risulta essere di grande complessità in quanto, come è noto, riunisce in sé una pluralità di aspetti e discipline che fanno del turismo una materia eterogenea e di incerta collocazione nel panorama generale.

Ciò risulta dalle perplessità evidenziate in sede di definizione stessa della nozione di «turismo»: la dottrina specialistica, peraltro, ha proposto varie definizioni che però non sembrano del tutto appaganti ed esauritive. Il che implicherebbe che tale nozione sia ancora *in itinere*, in specie ove si consideri che il turismo negli ultimi anni ha assunto una configurazione tale sotto l'aspetto economico e sociale da proporsi come settore emergente della economia mondiale, nonché come importante distributore di posti di lavoro.

Secondo fonti delle Nazioni Unite, nonché in particolare l'Ufficio Internazionale del Lavoro, l'Organizzazione Mondiale del Turismo e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il turismo rappresenta un settore primario dell'economia mondiale che sopravanza in offerta di posti di lavoro la siderurgia, l'industria automobilistica e l'industria petrolifera, comparti che, come è noto, sostituiscono l'uomo con la macchina nel processo di meccanizzazione. Secondo tali fonti autorevoli il turismo ha bisogno, da oggi fino al 2000, di circa 50 milioni di operatori specializzati per fare fronte alle necessità dello sviluppo progressivo del comparto. Questi 50 milioni di «operatori del turismo» vanno ad aggiungersi ai 150 milioni che attualmente già operano nel settore, aspetto questo che pro-

pone il turismo come primo produttore di posti di lavoro con 200 milioni di occupati.

Il turismo è diventato un fenomeno irreversibile, bene primario della nostra vita, manifestazione concreta di un diritto primario dell'uomo nel rispetto altresì dei principi generali contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945.

Ci troviamo di fronte ad un fenomeno che interessa un terzo dell'umanità, primo produttore di posti di lavoro, generatore di valuta e redistributore di ricchezza in quanto trasferisce quest'ultima dai Paesi più ricchi verso Paesi meno ricchi ma turisticamente ricettori.

Il turismo è volano delle economie poiché produce, oltreché direttamente, effetti indotti e moltiplicatori che necessitano, tra l'altro, al settore secondario per aumentare la propria produttività. Esso rappresenta il volano di un'economia ecologica in costante aumento, là dove ecologia e turismo sono un assioma e non una dicotomia.

Il turismo rappresenta uno dei punti certi di riferimento per la ripresa dell'economia mondiale e del nostro Paese. Capire ciò significa capire il perché v'è bisogno di un'attenta politica del turismo nazionale intesa come insieme delle attività legislative, amministrative e di controllo adottate dagli organi istituzionali preposti, in coordinamento con le regioni.

L'Italia ha vissuto negli ultimi anni secondo la cultura della «rendita di posizione», che vede l'operatore certo dello sviluppo e della produttività senza sforzi particolari nel breve termine, ma che non lo ripaga nei tempi medi e lunghi. Tale cultura ha fatto perdere posizioni al nostro Paese che negli ultimi anni è stato sopravanzato da Paesi storicamente concorrenti, ancorché la stagione 1994 abbia dato dei segni positivi

di ripresa, dovuti però più ad eventi di grande rilievo internazionale che hanno svolto una cospicua azione di *macromarketing* (G7, Conferenza delle Nazioni Unite, ecc.) e soprattutto al crollo della lira nei confronti delle valute più importanti, che a misure programmatiche specifiche del Governo e delle regioni.

L'Italia fino ad oggi non ha saputo adeguare nè le proprie infrastrutture, nè le risorse umane del turismo alle esigenze di un mercato, come quello turistico, caratterizzato da mutamenti repentini della domanda dovuti tra l'altro alle mode, ai bisogni, alle motivazioni emergenti ed alle situazioni contingenti (vedi per esempio la guerra nella ex Jugoslavia).

La Spagna, paese storicamente concorrente dell'Italia nel Mediterraneo, ha vissuto la stessa esperienza. Ma quando è suonato il campanello d'allarme ha subito posto rimedio adottando tutti i correttivi possibili. Ha avviato una ristrutturazione complessiva del «sistema turistico nazionale» dedicando particolare attenzione alle infrastrutture, agli incentivi per le imprese turistiche, alle semplificazioni burocratiche, alla formazione professionale, alla qualificazione delle risorse umane dalle quali dipende la qualità del servizio offerto e quella «cultura dell'ospitalità» che non sempre è rinvenibile nel nostro Paese.

Per quanto riguarda per esempio i diplomi universitari di Economia e gestione dei servizi turistici, di recente istituzione anche nel nostro Paese *ex lege* 19 novembre 1990, n. 341, la Spagna ha stabilito che a conclusione del triennio i giovani «diplomati universitari» siano gli unici ad avere il diritto a dirigere alberghi, agenzie di viaggio e agenzie turistiche, in quanto senza tale titolo non si ritiene si abbia la qualificazione adeguata e necessaria per assumere la responsabilità della gestione di un'impresa turistica pubblica o privata che sia.

Anche la Francia ha ristrutturato gli impianti ricettivi con particolare attenzione alle imprese a «2 stelle», aspetto questo che ha permesso di aprire praticamente ogni angolo di quel Paese a più vasti segmenti di domanda del mercato turistico nazionale ed

internazionale. Inoltre, nel contratto collettivo di lavoro per il settore, sono state previste disposizioni che coinvolgono tutte le imprese turistiche francesi, con la partecipazione attiva dei sindacati, a svolgere la formazione continua delle proprie risorse umane.

Nel turismo, infatti, non si deve investire nella sola tecnologia, ma si deve puntare anche e soprattutto sugli uomini. L'aumento della produttività delle risorse tecnologiche deve pertanto sposarsi con l'aumento della produttività delle risorse umane e della loro capacità professionale: il turismo ha bisogno della gestione imprenditoriale d'impresa per vedere aumentate professionalità, managerialità e cultura di impresa, in luogo delle tipiche conduzioni a livello familiare delle nostre imprese turistiche, caratterizzate da improvvisazione e assoluta mancanza di preparazione e formazione specifica. Noi siamo condannati, se vogliamo essere in linea col progredire di questa rivoluzione, ad una formazione, ad una qualificazione, ad una specializzazione continua che ci porti ad anticipare i tempi per non essere da questi travolti e completamente distrutti. Si sottolinea qui l'aspetto "formazione" in quanto da molte parti si è evidenziato il suo elevato costo, quasi attribuendo le cause della *crisi turistica* al mondo dell'istruzione. Ma non si è detto quanto costi al Paese la «non formazione» che si traduce non soltanto nell'improvvisazione ma anche nella facilitazione delle speculazioni delle quali tutti siamo vittime nell'economico, nel culturale, nel politico, nel sociale.

Da ultimo, abolito il Ministero del turismo (la Spagna invece lo ha trasformato affinché fosse più dinamico, più aggressivo e più moderno), si è fatto leva sul coordinamento regionale in ottemperanza del dettato costituzionale sancito dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, ultimo di numerose reiterazioni, concernente il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport. Tale coordinamento, però, almeno per il momento esiste sulla carta, in quanto anche le regioni hanno recepito le incertezze che

gravitano a livello centrale, incertezze dovute tra l'altro ad una insufficiente produzione legislativa nazionale, asistemica e disorganica, spesso in conflitto con le legislazioni regionali.

Pertanto la legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, pure apprezzabile in quanto rappresenta una prima sistemazione di tutto il comparto del turismo, presenta alcune lacune ed imprecisioni che a distanza di anni vanno eliminate e integrate da nuove disposizioni.

Si tratta principalmente di correggere tali lacune e imprecisioni, non ribaltando o stravolgendo i principi generali della legge oggetto del presente disegno di riforma. La legge va integrata in quelle parti che l'esperienza ha evidenziato carenti con nuove disposizioni che all'epoca della sua redazione sarebbe stato impossibile inserire, in quanto si tratta di argomenti sopraggiunti successivamente. Inoltre si è ritenuto di dovere abrogare quelle norme della legge quadro oramai incompatibili con le discipline stabilite da leggi successive, talune di trasposizione di atti comunitari, altre rese non operanti dall'esperienza.

Nel contempo va evidenziata la volontà di mantenere l'impostazione della legge n. 217 del 1983, pur se sembra evidente, dopo quanto esposto, la necessità di un provvedimento legislativo che elimini anzitutto le incertezze e le carenze contenute in essa.

A tal fine, venendo ad un esame delle disposizioni contenute nel disegno di legge, si può constatare che esse seguono l'ordine e l'articolato della citata legge n. 217.

Talune professioni del turismo, inoltre, necessitano di un riordino in specie sotto l'aspetto della formazione: non sembra più proponibile, infatti, presentare quadri direttivi con funzioni manageriali che non abbiano avuto una istruzione universitaria che comporti quella qualificazione di tipo internazionale e interdisciplinare che tanto manca ai nostri dirigenti del turismo. Pertanto sono state proposte disposizioni, che rispecchiano comunque la media europea ed extra-europea, introducendo nuovi criteri di accesso a talune professioni del turismo, privilegiando in particolar modo la formazione universitaria - oggi completamente assente - e la qualificazione professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. L'articolo 1 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Finalità della legge)*. - 1. La presente legge stabilisce misure per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica nazionale e sull'accesso a talune professioni del turismo.

2. I principi contenuti nella presente legge devono garantire l'equilibrato sviluppo del turismo e delle professioni ad esso connesse, nonché la loro regolamentazione che recepisce le direttive della Comunità europea, considerata la rilevanza del settore sotto il profilo economico, culturale, sociale e dell'integrazione comunitaria.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica e turistica nazionale il Governo, su iniziativa del Dipartimento del turismo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994, esercita le funzioni relative alla definizione delle politiche di settore, nonché l'esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento, al fine dello sviluppo del mercato turistico nazionale nel pieno rispetto delle autonomie regionali ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562».

Art. 2.

(Comitato per la pianificazione e lo sviluppo del turismo)

1. L'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Comitato per la pianificazione e lo sviluppo del turismo)*. - 1. Il Comitato

per la pianificazione e lo sviluppo del turismo, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal capo del Dipartimento del turismo da lui delegato, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano o da componenti delle giunte medesime a tal fine delegati, e dal Presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè il capo della Unità turismo della Direzione generale XXIII della Commissione delle Comunità europee, o persona da lui delegata.

3. Il Comitato indica le linee operative e le priorità della politica turistica nazionale in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13.

4. Il Comitato convoca, di norma a scadenza biennale, la Conferenza nazionale del turismo, per verificare l'attuazione delle linee programmatiche della politica nazionale del turismo nonchè per valutare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie del turismo, ovvero per compiere i necessari correttivi e prendere le adeguate misure del caso».

Art. 3.

(Comitato consultivo nazionale per il turismo)

1. L'articolo 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Comitato consultivo nazionale per il turismo)*. - 1. Il Comitato consultivo nazionale per il turismo, nominato con decreto del capo del Dipartimento del turismo che lo presiede, è composto da dieci rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei sindacati dei lavoratori del settore, e da dieci esperti scelti fra rappresentanti di enti pubblici e privati del settore e

fra docenti universitari e studiosi del turismo.

2. I venti rappresentanti di cui al comma 1 vengono designati per un periodo di due anni, rinnovabili per una sola volta.

3. Il Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2».

Art. 4.

(Organizzazione turistica regionale)

1. L'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Organizzazione turistica regionale)*. - 1. Per l'espletamento delle attività di *marketing* relative alle risorse turistiche locali, per l'informazione e l'accoglienza dei turisti *in loco*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la costituzione di organismi tecnico-operativi strumentali denominati «aziende di promozione turistica» (APT) entro il 31 dicembre 1997.

2. Le APT, costituite in forma di società per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dei comuni interessati e degli enti privati di rilievo del turismo a livello locale, svolgono altresì compiti di assistenza e consulenza alle imprese private e agli enti pubblici che ne facciano richiesta.

3. Le leggi regionali stabiliscono i criteri secondo i quali vengono individuati gli ambiti territoriali in cui operano le APT, nonché gli strumenti e le modalità attraverso cui si attua il loro collegamento funzionale con gli enti territoriali, tenendo presente le finalità di cui al comma 1, nonché le potenzialità turistiche, geografiche, paesaggistiche, infrastrutturali, storiche, culturali, socio-economiche di ciascuna area territoriale.

4. Il numero complessivo delle APT nel territorio regionale è in relazione a quello delle province che costituiscono la regione; la somma di esse negli ambiti territoriali individuati deve ricomprendere la totalità del territorio regionale.

5. Nell'ambito del territorio di competenza delle APT sono istituiti con leggi regio-

nali gli Uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), con la partecipazione delle *pro loco* e degli enti locali, anche in forma associativa o consortile sulla base di apposite convenzioni.

6. Gli IAT costituiti, previo nulla osta della regione, adottano il medesimo marchio distintivo di identificazione su tutto il territorio nazionale. Tale marchio distintivo è stabilito con decreto del capo del Dipartimento del turismo, sentito il Comitato per la pianificazione e lo sviluppo del turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 5.

*(Ufficio per gli studi, le ricerche
e la raccolta dei dati)*

1. L'Ufficio per gli studi, le ricerche e la raccolta dei dati del Dipartimento del turismo, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994, oltre ai compiti istituzionali svolge funzioni di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati concernenti il turismo, nel rispetto della decisione del Consiglio CEE n. 664 del 22 dicembre 1986 che istituisce una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un ufficio regionale di statistica per il turismo, collegato con il sistema statistico nazionale sul turismo di cui al comma 1, nonché osservatori operanti in collegamento con i predetti uffici, al fine di fornire, anche con autonome rilevazioni, analisi e valutazioni agli assessorati regionali per il turismo.

3. I soggetti privati accedono ai dati raccolti dall'Ufficio di cui al comma 1 previo pagamento di un corrispettivo la cui entità, con le relative modalità di versamento, sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento del turismo.

4. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le imprese

turistiche ricettive e le imprese interessate sono tenute a trasmettere all'Ufficio di cui al comma 1 i dati relativi al movimento turistico.

Art. 6.

(Difensore civico del turista)

1. Dopo l'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - *(Difensore civico del turista)*.

- 1. È istituito su base regionale il difensore civico del turista con il compito di assistere i consumatori-turisti nell'ambito del proprio territorio, tutelando ove possibile i loro interessi riconosciuti dall'ordinamento giuridico e aiutando le parti in eventuali liti a risolvere in via amichevole e non giurisdizionale la questione.

2. Le regioni disciplinano l'ufficio del difensore civico del turista individuando la sua sede, le sue attribuzioni, i termini entro i quali i soggetti interessati possono richiedere il suo intervento, la durata del suo mandato, le cause di incompatibilità, le modalità di revoca e ogni altra procedura necessaria al pieno espletamento del mandato».

Art. 7.

(Imprese turistiche)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Sono imprese turistiche quelle che svolgono professionalmente ed in modo non occasionale attività economiche organizzate al fine della produzione, della commercializzazione e della gestione di servizi turistici e ricettivi.

In particolare, sono imprese turistiche:

- a) le imprese ricettive o di gestione delle stesse con annessi servizi collaterali;
- b) le agenzie di viaggio e servizi turistici;
- c) le imprese termali;

d) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

e) le imprese della ristorazione;

f) le imprese esercenti locali di svago, di intrattenimento e i parchi di divertimento e per il tempo libero;

g) le imprese di gestione ed esercizio di porti e approdi turistici con annessi servizi complementari legati comunque alla sosta delle unità da diporto;

h) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune o piste per la pratica dello sci;

i) le imprese che organizzano e gestiscono manifestazioni congressuali, convegni, seminari, *meetings* ed ogni altro evento consimile;

l) le imprese di trasporto passeggeri che svolgono prevalentemente attività relative alla mobilità dei turisti o comunque di interesse turistico;

m) le imprese che prevalentemente esercitano, in modo professionale e non occasionale, un'attività economica organizzata in relazione diretta con il comparto del turismo.

Fatta salva la disciplina per i pubblici esercizi di cui all'articolo 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari o i gestori dell'impresa turistico-ricettiva individuale, ovvero i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistico-ricettiva stessa, o le persone da loro delegate, sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e relative norme di esecuzione.

Il terzo comma non si applica agli esercenti le imprese agroturistiche iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e agli esercenti affittacamere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6-*bis* della presente legge».

Art. 8.

(Elenco regionale degli affittacamere)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Elenco regionale degli affittacamere)*. - 1. Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di affittacamere di cui all'articolo 6, nono comma, che abbiano dimostrato di essere in regola con i requisiti richiesti dalla legge regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali in materia, la regione rilascia agli interessati un certificato provvisorio di idoneità per ottenere l'autorizzazione comunale».

Art. 9.

(Classificazione delle strutture ricettive)

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e, in particolar modo, della qualificazione e del numero degli addetti, che deve essere congruo in relazione al numero dei letti offerti».

2. Il nono, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono abrogati.

Art. 10.

(Vincolo di destinazione)

1. L'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Vincolo di destinazione)*. - 1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo nazionale, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, nonchè alle esigenze

delle amministrazioni locali che prevedono, ove necessario, nell'ambito dei piani regolatori comunali i limiti ad una eccessiva trasformazione del patrimonio ricettivo originario per un equilibrato sviluppo di un turismo sostenibile, le regioni sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive di cui all'articolo 6, ad eccezione degli alloggi agroturistici, degli alloggi gestiti da affittacamere, degli appartamenti per vacanze e le case per ferie.

2. Le regioni approvano entro il 31 dicembre 1997 le leggi relative al vincolo di cui al comma 1. Decorso tale termine senza che le regioni abbiano disciplinato il regime del vincolo di destinazione a seconda dei casi specifici, le strutture di cui all'articolo 6 sono sottoposte automaticamente a vincolo di destinazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali e comunque non oltre il 30 giugno 1998, i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici. Scaduto tale termine, i comitati regionali di controllo provvedono mediante la nomina di commissari *ad acta* ad adeguare gli strumenti urbanistici dei comuni inadempienti.

4. Il vincolo di destinazione può essere rimosso dalle regioni su richiesta del proprietario, qualora venga comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva, anche a seguito di interventi di salvataggio effettuati con il concorso di contributi pubblici. I contributi e le agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti vanno restituiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

5. La violazione della disciplina del vincolo di destinazione è punita con sanzioni amministrative disposte con leggi regionali. I contratti stipulati in difformità delle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli».

Art. 11.

(Pianificazione delle aree destinate ad attività turistiche)

1. Dopo l'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - *(Pianificazione delle aree destinate ad attività turistiche)*. - 1. I comuni provvedono ad individuare le aree a tal fine vincolate destinate ad attività turistiche nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori generali, nonchè a determinare la disciplina di tutela e di utilizzazione di tali aree tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni e degli altri provvedimenti vigenti a tutela dell'ambiente.

2. La realizzazione di nuove strutture ricettive e la ristrutturazione di quelle preesistenti per scopi turistici possono essere concesse anche al di fuori delle aree di cui al comma 1, in ossequio alle finalità previste all'articolo 1 e comunque nel rispetto delle effettive esigenze locali».

Art. 12.

(Agenzie di viaggio e servizi turistici)

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dai seguenti:

«Sono agenzie di viaggio e servizi turistici quelle che esercitano professionalmente ed in modo non occasionale la produzione, l'organizzazione, l'intermediazione, la gestione e la commercializzazione, o comunque una o più delle predette attività, di servizi relativi al viaggio ed al soggiorno ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e ratificata ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dell'articolo 2 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti e tutte le azioni che interessano il trasferimento di un soggetto dalla sua abituale residenza ad un'altra località.

La professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e servizi turistici è esercitata dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso dell'abilitazione di cui al terzo comma.

Sono requisiti per l'abilitazione il possesso del diploma universitario di economia e

gestione dei servizi turistici, conseguito presso le Università statali o private riconosciute a conclusione di un corso triennale, e l'aver svolto un tirocinio pratico nelle imprese turistiche.

Le regioni, accertato il possesso dei requisiti, iscrivono i direttori tecnici abilitati all'esercizio della professione nell'albo regionale, da esse istituito con legge.

Presso il Dipartimento del turismo è istituito l'elenco nazionale dei direttori tecnici, cui confluiscono i dati relativi ai direttori tecnici presenti a livello locale forniti dalle regioni.

Il direttore tecnico esercita le sue mansioni professionali in un'unica agenzia e può essere iscritto ad un solo albo professionale del settore.

L'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, è abrogato».

Art. 13.

(Direttore tecnico)

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dal seguente:

«La persona fisica titolare dell'autorizzazione di cui all'ottavo comma è coadiuvata nelle mansioni direttive e nella gestione dell'agenzia di viaggio e servizi turistici dal direttore tecnico, i cui requisiti professionali sono indicati nel presente articolo».

Art. 14.

(Autorizzazioni per i cittadini di Stato appartenente all'Unione europea)

1. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Le autorizzazioni di cui all'ottavo comma sono rilasciate senza pregiudizio ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea che ne facciano domanda e che comprovino di possedere i requisiti richiesti nel loro Paese».

Art. 15.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Associazioni senza scopo di lucro)*. - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, sono autorizzate ad esercitare attività di produzione, organizzazione e commercializzazione di viaggi tutto compreso, servizi turistici ricreativi, esclusivamente per i propri associati, per i loro coniugi o parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado.

2. L'iscrizione all'albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro istituito presso il Dipartimento del turismo è condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le attività turistiche di cui al comma 1.

3. Le spese di costituzione e funzionamento dell'albo sono a totale carico delle associazioni stesse.

4. Con decreto del capo del Dipartimento del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di iscrizione all'albo, tenuto conto dei seguenti requisiti:

a) assenza di finalità lucrative dell'associazione, anche in ordine ai singoli servizi offerti ai propri associati;

b) effettiva operatività a livello nazionale;

c) prestazioni tecnico-operative e professionali equivalenti a quelle offerte dalle imprese di cui all'articolo 12, nonchè assunzione degli stessi obblighi contrattuali ed assicurativi imposti dalla normativa vigente di settore, e in particolare dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990;

d) disciplina statutaria che preveda chiaramente la effettiva partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e alla gestione dell'associazione;

e) denominazione non confondibile con quella di agenzie di viaggio e servizi turistici che possa comportare una pubblicità ingannevole per il consumatore-turista.

5. Le associazioni iscritte sono sottoposte a vigilanza da parte del Dipartimento del turismo al fine del mantenimento delle stesse nell'albo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano il Dipartimento del turismo circa le eventuali irregolarità e inosservanze degli obblighi cui le associazioni sono tenute.

6. L'organizzazione occasionale e non professionale di viaggi per scopi turistici, culturali, ricreativi, sociali, da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali i gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o appartenenti a comunità religiose o gruppi costituiti occasionalmente a seguito delle più svariate motivazioni, è consentita previa sottoscrizione di un contratto di assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti.

7. Il responsabile del mezzo di trasporto con cui tali viaggi vengono effettuati è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa del gruppo. L'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio da parte dell'autorità concedente».

Art. 16.

(Professioni del turismo)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dal seguente:

«Le regioni disciplinano ed accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di interprete turistico, accompagnatore turistico, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica ed ogni altra professione attinente il turismo non prevista dalla presente legge; per l'esercizio di tali professioni è comunque richiesta una formazione di base relativa ad un ciclo di studi di durata non inferiore a due anni».

Art. 17.

(Guide turistiche)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 17, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - *(Guide turistiche)*. - 1. È guida turistica chi professionalmente accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici o altre strutture simili variamente denominate, illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali e culturali.

2. Per l'abilitazione alla professione di guida turistica sono requisiti il conseguimento del diploma universitario di economia e gestione dei servizi turistici, ed un tirocinio pratico nelle imprese turistiche. Il corso per il conseguimento del predetto diploma sarà opportunamente modificato in relazione alle esigenze dei requisiti professionali richiesti dal mercato.

3. Le regioni provvedono all'iscrizione in elenchi regionali dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Tale iscrizione autorizza l'esercizio della professione di guida turistica. Presso il Dipartimento del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, al cui aggiornamento periodico provvedono le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Ai sensi degli articoli 59 e 60 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, l'esercizio in Italia della professione di guida turistica è consentito alle guide stabilite e abilitate in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora accompagnino un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro e facenti parte di un viaggio organizzato con durata limitata. Esse non sono abilitate ad esercitare nell'interno dei musei e delle altre strutture e siti previsti al comma 1, nel qual caso sono affiancate da una guida turistica locale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 2.

5. Il richiedente può essere iscritto ad un solo albo professionale del turismo».

Art. 18.

(Organizzatore congressuale)

1. La professione di organizzatore congressuale così come definita dal quinto comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è esercitata previo il possesso dell'abilitazione di cui al comma 2.

2. Per l'abilitazione alla professione di organizzatore congressuale sono requisiti il conseguimento del diploma universitario di economia e gestione dei servizi turistici, ed un tirocinio pratico nelle imprese turistiche. Il corso per il conseguimento del predetto diploma sarà opportunamente modificato per far fronte alle esigenze specifiche della figura professionale.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 è condizione necessaria per l'iscrizione all'albo istituito con leggi regionali. Presso il Dipartimento del turismo è istituito l'elenco nazionale degli organizzatori congressuali, il cui aggiornamento periodico è effettuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il richiedente può essere iscritto ad un solo albo professionale del turismo.

Art. 19.

(Animatore turistico)

1. La professione di animatore turistico così come definita dall'undicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è esercitata previo possesso dell'abilitazione di cui al comma due del presente articolo.

2. È requisito per l'abilitazione la frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione di durata non inferiore ai due anni.

3. L'abilitazione è condizione necessaria per l'iscrizione all'albo degli animatori turistici istituito con leggi regionali.

Art. 20.

(Guide ambientali-escursionistiche)

1. È guida ambientale-escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi in escursioni attraverso il territorio nazionale, in ambiente terrestre o acquatico, anche attraverso la pratica di tecniche sportive collegate alla fruizione dei beni ambientali, illustrandone le caratteristiche naturalistiche, folcloristiche e paesaggistiche.

2. Le regioni disciplinano con legge l'istituzione di elenchi delle guide ambientali-escursionistiche, l'attivazione di corsi di formazione professionale per persone in possesso del diploma di scuola media superiore, nonché le eventuali sanzioni per gli abusi e le trasgressioni.

3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientalistica-escursionistica ha validità su tutto il territorio nazionale, ferme restando le competenze specifiche territoriali.